

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL
C.C. N.118 del 19.9.1994

IL PRESIDENTE

Chercher

IL CONS. ANZIANO

Giuseppe Gallozzi

IL SEGRETARIO

[Signature]



COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto.
- Art. 2 - Ambito di applicazione.
- Art. 3 - Classificazione del Comune.
- Art. 4 - Forme di gestione del servizio.
- Art. 5 - Tariffe.
- Art. 6 - Funzionario Responsabile.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.

- Art. 7 - Presupposto dell'imposta.
- Art. 8 - Soggetto passivo.
- Art. 9 - Modalità di applicazione dell'imposta.
- Art. 10 - Maggiorazioni e riduzioni di imposta.
- Art. 11 - Pubblicità luminose o illuminate.
- Art. 12 - Dichiarazioni di imposta.
- Art. 13 - Pagamento dell'imposta.
- Art. 14 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali.
- Art. 15 - Rettifica e accertamento d'ufficio.
- Art. 16 - Pubblicità ordinaria.
- Art. 17 - Pubblicità effettuata con veicoli.
- Art. 18 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

- Art. 19 - Pubblicità viaria.
- Art. 20 - Riduzioni dell'imposta.
- Art. 21 - Esenzioni dell'imposta.
- Art. 22 - Gestione contabile dell'imposta.
- Art. 23 - Contenzioso.
- Art. 24 - Rimborsi.
- Art. 25 - Procedimento esecutivo.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- Art. 26 - Servizio delle pubbliche affissioni.
- Art. 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.
- Art. 28 - Misura del diritto.
- Art. 29 - Pagamento del diritto.
- Art. 30 - Riduzioni del diritto.
- Art. 31 - Esenzioni dal diritto.
- Art. 32 - Modalità per le pubbliche affissioni.
- Art. 33 - Affissioni di urgenza, festive e notturne.
- Art. 34 - Consegna del materiale da affiggere.
- Art. 35 - Annullamento della Commissione.
- Art. 36 - Contenzioso e procedimento esecutivo.

CAPO III

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

- Art. 37 - Oggetto.
- Art. 38 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.
- Art. 39 - Classificazione dei mezzi pubblicitari.
- Art. 40 - Criteri generali di specificazione.
- Art. 41 - Classificazione della cartellonistica stradale.
- Art. 42 - Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili.
- Art. 43 - Norme di sicurezza per la viabilità.
- Art. 44 - Classificazione del territorio comunale.
- Art. 45 - Edifici monumentali.
- Art. 46 - Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale (Centro storico).
- Art. 47 - Centro Commerciale, Direzionale e Periferia.
- Art. 48 - Autorizzazioni.
- Art. 49 - Documentazione.
- Art. 50 - Commissione sulla pubblicità.
- Art. 51 - Termini per il rilascio della autorizzazione.
- Art. 52 - Archiviazione delle istanze.
- Art. 53 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.
- Art. 54 - Manutenzione degli impianti.
- Art. 55 - Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune.
- Art. 56 - Personale addetto alle contestazioni.
- Art. 57 - Norme transitorie.

CAPO IV

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.

Art. 58 - Sanzioni tributarie.

Art. 59 - Interessi.

Art. 60 - Sanzioni amministrative.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 61 - Disposizioni transitorie.

Art. 62 - Disposizioni finali.

Art. 63 - Pubblicità del regolamento.

Art. 64 - Variazione del regolamento.

Art. 65 - Rinvio.

Art. 66 - Entrata in vigore.

CAPO I

- DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1: Oggetto.

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Lentini le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.L.vo. 15.11.93, n.507.Disciplina,altresi, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

- Art. 2: Ambito di applicazione.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

- Art. 3: Classificazione del Comune.

A norma dell'art.2 del D.L.vo. 15.11.1993, n.507, il Comune di Lentini, la cui popolazione residente al 31.12.1992 è di n. 29.065 abitanti, rientra nella IV classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

- Art. 4: Forme di gestione del servizio.

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e viene gestito in forma diretta come previsto dall'art. 25 del D.L.gs 507/93. Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma III, della legge 8.6.1990, n. 142, o ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art. 22 della legge n. 142/90.

- Art. 5: Tariffe.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno

successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

- Art. 6: Funzionario responsabile.

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Il Funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta all'evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del Personale
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

Tutti i provvedimenti del Funzionario Responsabile assumono la forma di "Determinazione" e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua.

Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

CAPO II

- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.

- Art. 7: Presupposto dell'imposta.

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, con l'esclusione di tutte le forme di comunicazioni prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.

- Art. 8: Soggetto Passivo.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. (Art.6 D.L.gs. 507)

- Art. 9: Modalità di applicazione dell'imposta.

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

- Art. 10: Maggiorazioni e riduzioni di imposta.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

- Art. 11: Pubblicità luminosa o illuminata.

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

- Art. 12: Dichiarazione di imposta.

I soggetti passivi di cui all'art.8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

- Art. 13: Pagamento dell'imposta.

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune di Lentini, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali quando l'importo supera £. 3.000.000.

- Art. 14: Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessioni.

L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la commissione sulla pubblicità di cui all'art. 51 ed in esecuzione di apposita deliberazione della G.M.

E' dovuto il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione da determinare caso per caso, fermo restando l'applicabilità della tassa D.S.A.P. (Art. 10 comma 7 D.L.gs 507/93).

- Art. 15: Rettifica e accertamento d'ufficio.

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di g.g. 60 entro cui effettuate il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

- Art. 16: Pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di £. 20.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £. 2.000.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misu-

ra di £. 20.000 per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al I comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistica - pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5.50 e mq. 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiori a mq. 8.50, la maggiorazione è del 100%.

- Art. 17: Pubblicità effettuata con veicoli.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di £. 20.000 per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.16, u.c., del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatarî" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) autoveicoli con portata sup. a kg.3000 £.144.000;

b) motoveicoli con portata inf. a Kg.3000 £. 96.000;

c) motoveicoli e veicoli non ricomprese nelle due precedenti categorie £. 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al III comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

- Art. 18: Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di £. 80.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £.8.000.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di £. 5.000.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

- Art. 19: Pubblicità viaria

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di f. 20.000.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale. E' fatto divieto di utilizzare i gonfaloni come forma pubblicitaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di f. 120.000.

E' fatto divieto di effettuare distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario di carattere commerciale.

E' vietata la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o con l'uso di qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile.

- Art. 20: Riduzioni dell'imposta. (Art. 16 del D.L.gs 15/11/93 n.507)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed altro Ente non avente scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

- Art. 21: Esenzioni dall'imposta. (Art. 17 del D.L. 95
15/11/93 n.507)

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato.

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne (il nome della ditta), relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dell'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.L. 95 n.507/1993;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per la disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

- Art. 22: Gestione contabile dell'imposta.

a) per la gestione contabile dell'imposta saranno puntualmente osservate le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 comma 4 del D.L.gs 15.11.93 n.507 e relativi decreti attuativi o modificativi, il tutto in armonia con il regolamento di contabilità del Comune.

b) il Ragioniere Capo e il Funzionario Responsabile sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

- Art. 23: Contenzioso.

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art.80 del D.L.vo. 31.12.1992, n.546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30.12.1991 n.413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate-ex Intendenza di Finanza- ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395 n.2 e

n.3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla data di notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

- Art. 24: Rimborsi.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di gg.90.(Art.9 comma 6 D.P.R. 507/93).

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

- Art. 25: Procedimento esecutivo.

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988, n.43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo, a quello

in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.

- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- Art. 26: Servizio delle pubbliche affissioni.

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art.3, comma 3, del D.L.vo. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Lentini è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq.31 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di mq.900 circa, rilevato che la popolazione residente al 31.12.1992 ammonta complessivamente a n.29.065 unità.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella Tavola "1" distinti per tipologia di cui alla Tavola "2", che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art.3, comma 3, del D.L.v. n. 507/1993, ed ammontano complessivamente a mq.810, di cui mq.171 già installati e mq.639 da installare, tenuto conto delle nuove esigenze territoriali; superficie risultante superiore rispetto a quella prevista dalla normativa indicata.

Pur rilevando la esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, il Comune consente la effettuazione di affissioni dirette, in relazione al disposto di cui al citato art. 3 D.L.vo. n. 507/1993, nella misura massima di mq.90, pari al 10% della superficie obbligatoria di impianti previsti dalla vigente normativa, nelle posizioni che di volta in volta verranno determinate dalla Commissione sulla Pubblicità di cui all'art.51 sulla base delle richieste avanzate dai privati.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti triennialmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del R.D.23.5.1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art. 16, comma 3, del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi triennialmente dalla Giunta Comunale e da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicità, che sarà posto a base di asta della sopraindicata licitazione.

Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "pubblico servizio".

Provvederà, inoltre, alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 15 dalla scadenza del rapporto concessorio.

- Art. 27: Diritto sulle pubbliche affissioni.

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

- Art. 28: Misura del diritto.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è di £.2.200 per i primi 10 gg. e di £.660 per ogni periodo successivo di gg.5 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

- Art. 29: Pagamento del diritto.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento.

- Art.30: Riduzioni del diritto.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari, che dovranno avere le dimensioni 35x50 con decorrenza dall'1/1/1995.

- Art. 31: Esenzioni dal diritto.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

- Art. 32: Modalità per le pubbliche affissioni.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati e recinti di cantiere, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Con la comunicazione di cui ai c. 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

- Art. 33: Affissioni di urgenza, festiva e notturne.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ogni commissione.

- Art. 34: Consegna del materiale da affiggere.

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto nelle forme di legge gli eventuali adempimenti fiscali.

Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi.

Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia

- Art. 35: Annullamento della Commissione.

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art.32 del presente regolamento, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 10 dello stesso art.32.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art.32 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente a quello dell'affissione.

L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per 60 gg. da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

- Art. 36: Contenzioso e procedimento esecutivo.

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 23 e 25 del presente regolamento.

CAPO III

- PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

- Art. 37: Oggetto.

Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

- Art. 38: Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.

In attuazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L.vo. 15.11.1993, n.507, il Comune di Lentini prevede le sottoindicate tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

- Pannelli tipo "A" n°44;
- Pannelli tipo "B" n°44;
- Pannelli tipo "C" n°13;
- Pannelli tipo "G" n°13;
- Pannelli tipo "H" n°6;
- Pannelli tipo "K" n°2;
- Pannelli tipo "I" n°8;
- Pannelli tipo "L" n°17;
- Pannelli tipo "U" n°1;
- Pannelli tipo "W" n°1;
- Pannelli tipo "Ya" n°1;
- Pannelli tipo "Yb" n°2;

La suddivisione soprastante non comprende le affissioni dirette la cui collocazione verrà valutata caso per caso.

Le tipologie sono illustrate nella Tav."2" allegata al presente regolamento

Le ubicazioni sono individuate e contrassegnate nella Tav."1" allegata al presente regolamento.

Non è consentito l'uso e la collocazione di "stendardi" pubblicitari, gli stessi tuttavia potranno essere utilizzati ed esposti esclusivamente all'interno di proprietà private.

Per l'installazione di "bacheche" per annunci da parte di Soc. immobiliari e similari, la Commissione di cui all'art. 51 valuterà di volta in volta l'opportunità di rilasciare le autorizzazioni all'installazione, curando una equa distribuzione nel territorio tra le ditte richiedenti.

Tali bacheche dovranno essere decorose, di materiale resistente e dovranno essere autorizzate ed installate nel rispetto degli artt. 40-41 e segg. del presente regolamento.

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Funzionario Responsabile cui all'art. 6 del presente regolamento proporrà al Coordinatore dei servizi finanziari il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso dell'anno successivo.

- Art. 39: Classificazione dei mezzi pubblicitari.

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;

b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;

c) a palo

- Art. 40: Criteri generali di specificazione.

I criteri di specificazione sono:

a) COLORE.

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida, ed in ogni caso deve essere sempre rispettato quanto indicato nel DPR 16-12-92 n.495 comma 4 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

b) UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI.

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purchè motivate.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

c) DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI.

La sporgenza dell'insegna a bandiera dovrà essere rapportata ad 1/10 della larghezza della sede stradale e comunque nel rispetto del successivo punto 2.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a m. 4,00 dal piano stradale;

2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno

di cm. 20 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere al di sotto di 3,50 dal piano stradale, all'introdosso (bordo inferiore).

La collocazione dell'insegne luminose nei portici, da pilastro a pilastro, potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a m.2,50 e comunque non inferiore all'altezza degli infissi prospicienti il portico e sempre con il bordo superiore aderente all'edificio.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra, così come sopra determinata, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

Per le insegne a palo valgono le precedenti disposizioni relative alle altezze e alle sporgenze. Non possono essere installate insegne a palo in marciapiedi di larghezza inferiore a m.1,20.

- Art. 41: Classificazione della cartellonistica stradale.

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

A) secondo la funzione,

- 1) pubblicitari in genere;
- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

B) secondo la collocazione,

- 1) a parete;
- 2) su pannello addossato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

- Art. 42: Caratteristiche dei cartelli pubblicitarie simili.

I cartelli, i posters e gli impianti similari, con esclusione di quelli a parete (o addossati alla parete), devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto

decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra del bordo inferiore dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

- Art. 43: Norme di sicurezza per la viabilità.

Per la installazione di impianti pubblicitari fuori dal centro abitato, vanno applicate le indicazioni e limitazioni riportate dagli artt. 47 e segg. del D.P.R. 16-12-1992 n.495.

- Art. 44: Classificazione del territorio comunale.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

In conseguenza la Commissione sulla pubblicità di cui al successivo art. 51 del presente regolamento valuterà le proposte di nuovi inserimenti pubblicitari con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi artt. 45 e 46.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale, direzionale e periferia.

La suddivisione di cui sopra è indicata nella Tav."1" allegata al presente regolamento.

- Art. 45: Edifici monumentali.

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro;

b) le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purchè, oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei a loro inserimento.

La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive di motivi ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;

c) con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate dalla Commissione di cui sopra, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;

d) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;

e) non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;

f) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocati sui muri ai lati dell'ingresso purchè non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

I materiali da usarsi devono essere: ottone, rame, legno, terracotta, pietra, etc., ad esclusione di materiali (plexiglas e similari) e colori in contrasto con l'edificio.

- Art. 46: Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale. (Centro storico)

A) Insegne.

In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

a) le insegne frontali devono di norma essere orizzontali;

b) le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;

c) è vietato collocare insegne su cancellate;

d) eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta esaminate dalla Commissione sulla pubblicità in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché alla idoneità di inserimento dei manufatti;

e) le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata;

f) le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purchè non sporgano dalla superficie del muro;

g) per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente art. 45;

h) le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.

Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

B) Mostre e quadri luminosi.

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata ne' chiudendo arcate o vani di ingresso, ne' coprendo o chiudendo le finestre o grate, ne' adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata la installazione di quadri luminosi.

C) Tende pubblicitarie.

Le tende non devono superare oltre i 20 cm. la larghezza del singolo vano e/o stipite sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm. 20 dall'interno del filo dei marciapiedi.

Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

- Art. 47: Centro Commerciale, Direzionale e Periferia.

In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

- Art. 48: Autorizzazioni.

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

In ogni caso, per la esposizione di pubblicità a mezzo striscioni l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere della Commissione sulla pubblicità.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati nel rispetto di quanto disposto nell'art. 45.

b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico. Per gli stadi e gli impianti sportivi verrà redatto apposito regolamento;

c) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie;

d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta, posta in posizione facilmente visibile, sulla quale sono riportati, i seguenti dati:

a) Amministrazione rilasciante;

b) Soggetto titolare;

c) Numero dell'autorizzazione;

d) Data scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

A cura dell'U.T.C. verrà tenuto un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato nonché il relativo posizionamento.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

- Art. 49: Documentazione.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà precisare il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che comunque non può essere inferiore a tre mesi e dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, ai sensi della legge n.46/90 e del D.P.R. n.447/91, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritto da Tecnico Abilitato.

Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione di cui all'art.51 ha facoltà

tà di richiedere che il progetto sia corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico.

b) relazione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;

c) planimetria dei luoghi e documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

- Art. 50: Commissione sulla pubblicità.

Il rilascio della autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie è subordinato al parere della Commissione sulla pubblicità.

Tale Commissione è così composta:

- a) Sindaco, o Assessore da lui delegato, che la presiede;
- b) Dirigente Comparto Finanza e Provveditorato-Componente;
- c) Comandante Corpo Vigili Urbani o un suo delegato - Componente;
- d) Dirigente Comparto Urbanistica o un suo delegato - Componente;
- e) Funzionario responsabile del "pubblico servizio" di cui all'art. 6 del presente regolamento-Componente;
- f) Perito elettrotecnico comunale.

La Commissione esamina le domande sulla base degli atti in suo possesso e adotta i propri orientamenti in merito a maggioranza di voti con l'intervento di almeno 2/3 dei componenti in prima convocazione e la metà in seconda convocazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da un impiegato del Comune che redigerà apposito verbale delle singole sedute dal quale dovranno risultare, tra l'altro, le pratiche esaminate e le relative decisioni adottate.

Per l'esame delle pratiche più importanti, la Commissione potrà invitare per pareri tecnici, informative o altro, rappresentanti di altri enti, uffici pubblici o comunque persone particolarmente competenti in relazione alle materie in esame.

Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche ai pareri vincolanti preventivi della Commissione Edilizia e della Sovrintendenza ai BB.CC.AA.

- Art. 51: Termini per il rilascio della autorizzazione.

Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione richiesta avverrà entro il termine di gg. 30 dal ricevimento, da parte dell'Ufficio, della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

- Art. 52: Archiviazione delle istanze.

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dalla Commissione, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati.

- Art. 53: Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 60 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

- Art. 54: Manutenzione degli impianti.

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo la necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

- Art. 55: Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune.

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata del Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 61 del presente regolamento.

- Art. 56: Personale addetto alle contestazioni.

I verbali di contestazione delle infrazioni commesse in violazione alle norme del presente regolamento sono di competenza degli appartenenti al corpo di Polizia Municipale addetti alla vigilanza nonché del personale dell'Ufficio Imposte e Tasse appositamente autorizzato dal Sindaco.

- Art. 57: Norme transitorie.

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare della autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

CAPO IV

- SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

- Art. 58: Sanzioni tributarie.

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art.12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

- Art. 59: Interessi.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

- Art. 60: Sanzioni amministrative.

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24.II.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da £. 200.000 a £. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Allo scopo sarà istituito un apposito capitolo di bilancio sul quale confluiranno i proventi di dette sanzioni. Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Allo scopo sarà istituito un apposito capitolo di bilancio sul quale confluiranno i proventi di dette sanzioni.

CAPO V

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

- Art. 61: Disposizioni transitorie.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo. 15.11.1993, n. 507, il Comune non dà corso alla installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, semprechè i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31.12.1993 e dà atto che sino alla approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26.10.1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

In attesa della emissione del decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga utilizzando normali modelli di c/c postale.

- Art. 62: Disposizioni finali.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato, ai sensi dell'art.37 c.2 D.L.gs. 507/93, il D.P.R. 26.10.1972, n.639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18.3.59, n.132, e nell'art. 10 della legge 5.12.1986, n.856.

- Art. 63: Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma della legge 7.8.1990, n.241, affinchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

- Art. 64: Variazione del regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

- Art. 65: Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.L.vo. 15.11.1993 n.507, nonché le speciali norme legislative vigenti in materia.

- Art. 66: Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1994 (Art.36, comma 2 del D.L. gs. 15.11.1993, n.507).